


# Contrassegno europeo di parcheggio per disabili

Decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 (G.U. n. 203 del 31 agosto 2012)



Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo" che consente anche ai cittadini italiani, dotati dei previsti requisiti, di ottenere il rilascio di un contrassegno che ne agevoli la loro mobilità stradale in tutti i paesi dell'Unione Europea. I requisiti che il possessore del nuovo contrassegno deve avere restano principalmente gli stessi: capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, che il Comune verificherà previo specifico accertamento sanitario.

Il nuovo contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni sia per quanto riguarda la sosta, sia per quanto concerne la circolazione. In merito alla sosta, consente di:

- usufruire degli spazi riservati (a strisce gialle) contrassegnati da apposita segnaletica,
- sostare nelle zone a disco orario senza limiti di tempo,

Per quanto concerne la circolazione sul territorio nazionale, permette di accedere nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, senza però recare intralcio.

## **LE NOVITA' DEL CONTRASSEGNO EUROPEO:**

L'innovazione più rilevante legata al contrassegno cosiddetto "europeo" consiste nel diritto che il titolare ha di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro della UE in cui si venisse a trovare.

Ma le novità maggiormente visibili riguardano senz'altro il formato e il contenuto del nuovo contrassegno: l'attuale simbolo nero della carrozzella, su tagliando di colore arancione, viene sostituito dallo stesso simbolo di colore bianco su sfondo blu, all'interno di un contrassegno rettangolare di colore azzurro chiaro. I dati del titolare del contrassegno che prima erano limitati all'apposizione del nome e cognome, ora vengono ampliati con l'aggiunta della foto e della firma del titolare medesimo (o altro segno distintivo autorizzato). Bisogna però tenere ben presente che questi dati sensibili, tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro del contrassegno e quindi sono sottratti alla vista, all'atto della sua esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo.

Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il recto che contiene il numero di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi all'Ente di rilascio. Il contrassegno è plastificato e contiene 1 ologramma anticontraffazione.

## **COME RICHIEDERE IL NUOVO CONTRASSEGNO:**

I cittadini residenti nel comune di San Pietro in Gu, in possesso dei requisiti, possono inoltrare la richiesta (utilizzando l'apposito modulo scaricabile nel sito) al Sindaco (da presentarsi all'Ufficio Protocollo) allegando:

### **PER IL PRIMO RILASCIO :**

- certificato rilasciato dall'ASL di appartenenza nel quale risulti un quadro di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

oppure :

- verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedito o ridotte capacità motorie

- n. 2 fototessera recenti e uguali.

- n. 2 marche da bollo, SOLO se si tratta del rilascio di contrassegno TEMPORANEO.

In caso di PERMANENTE difficoltà a deambulare NON occorrono le marche da bollo (art. 13 Bis Tab. B allegata al D.P.R. 642/1972).

L'autorizzazione permanente deve essere rinnovata alla scadenza dei cinque anni; il contrassegno temporaneo viene rinnovato solo se il soggetto interessato è in possesso di una nuova certificazione medica rilasciata dall'ASL di appartenenza o da eventuale verbale della L.104/92.

### **PER IL RINNOVO DI CONTRASSEGNO PERMANENTE :**

- certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti.

oppure :

- verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedito o ridotte capacità motorie

- n.2 fototessere recenti e uguali.

- contrassegno scaduto.

### **PER IL RINNOVO DI CONTRASSEGNO TEMPORANEO :**

Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il primo rilascio e deve riconsegnare il contrassegno scaduto.

### **IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL CONTRASSEGNO :**

Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto o lo smarrimento alle Forze di Polizia (Carabinieri, Commissariato, Guardia di Finanza, ecc.).

Viene espletata la stessa procedura prevista per il primo rilascio. Non è necessaria la certificazione medica perché già presente agli atti dell'ufficio competente, ma è necessaria nuovamente n.1 fototessera recente e l'eventuale marca da bollo da Euro 14,62 se si tratta di contrassegno temporaneo.

### **IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO :**

Il soggetto interessato si presenta personalmente all'Ufficio P.L. munito dei seguenti documenti:

- n.2 fototessere recenti e uguali.
- contrassegno deteriorato.

### **SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CONTRASSEGNO (ARANCIO) CON CONTRASSEGNO EUROPEO :**

Il soggetto in possesso di un contrassegno per disabili rilasciato prima del 15 settembre 2012 e in corso di validità, sarà richiamato per un nuovo rilascio entro i 3 anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.

Si anticipa fin d'ora che si dovranno produrre i seguenti documenti:

- n. 2 fototessere recenti e uguali.
- contrassegno in suo possesso.

**Si informa, infine, che la presentazione di una nuova richiesta per il rilascio del contrassegno di invalidità o per il rinnovo dello stesso deve essere sottoscritta davanti al pubblico ufficiale addetto, o in alternativa, sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In quest'ultimo caso, anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità datato e firmato.**